DETERMINAZIONE N. 321/2019

Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 40/2019 e Comunicazione n. 40/2019 riguardante la Segnalazione all'Ufficio del Difensore civico per il digitale n. 40/2019 concernente la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione - Protocollo n. 4847 del 4/4/2019.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2018, registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre 2018 al n.1-1815, con il quale la dott.ssa Teresa Alvaro è stata nominata, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza dalla data del predetto decreto;

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 40/2019 del 04/04/2019, acquisita in pari data dall'Agenzia per l'Italia digitale con prot. n.4847 relativa alla mancata ricezione della documentazione richiesta attraverso una istanza telematica;

ESAMINATA la Trattazione n. 40/2019 predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale, dove si evidenzia che, sulla base delle informazioni fornite dall'Amministrazione segnalata, la quale precisa "*la documentazione era stata fornita brevi manu*" (…) e *che tutte le istanze e/o richieste inoltrate a mezzo posta elettronica erano prive della firma autografa e/o digitale*" non si ravvisano violazioni del C.A.D. né delle disposizioni relative alla digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dell'Amministrazione segnalata. Pertanto la Trattazione si conclude con la proposta di ritenere la Segnalazione non fondata, con conseguente archiviazione, fornendo comunque elementi di conoscenza sulla questione al Segnalante;

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione n. 40/2019 predisposta dall'Ufficio del difensore civico per il digitale, a seguito della richiamata Trattazione n. 40/2019, con la quale si condivide la proposta prevista nella Trattazione e si ritiene la Segnalazione non fondata, con conseguente comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione e comunicazione al Segnalante;

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 40/2019 e Archiviazione n. 40/2019, di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

p. Teresa Alvaro

FRANCESCO TORTORELLI
Firmato digitalmente da FRANCESCO TORTORELLI
Data: 2019.11.08 12:12:14 +01'00'

Segnalazione n.40/2019

Oggetto: Amministrazione segnalata: Questura di Varese - Qualificazione tematica: Comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione - Protocollo n. 4847 del 4/4/2019.

Il segnalante espone la seguente questione:

"*Ho chiesto copia di quanto da loro prodotto nel 2006 e 2010, trattasi di pratiche amministrative, e mi hanno risposto via pec, molto tempo dopo la mia istanza e solo dopo averli sollecitati, invitandomi a presentarmi di persona in questura con la relativa istanza.*".

Da quanto rappresentato, il segnalante lamenta, di non aver ricevuto copia di atti amministrativi relativi al 2006 e 2010 richiesti tramite istanza con la conseguente presunta violazione dell'art. 65 del CAD. Dall'esame preliminare della segnalazione, si è ritenuto necessario acquisire elementi istruttori al riguardo inviando una richiesta chiarimenti alla Questura di Varese e all'Ufficio per la transizione al digitale del Ministero dell'Interno, allegando, a titolo informativo in ambito di diritto all'uso delle tecnologie disposto dall'art. 3 del CAD, il parere reso sull'argomento dall'Ufficio Legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione. Di tale attività si è inviata contestuale comunicazione al cittadino/segnalante.

La Questura di Varese, con nota prot. AgID n. 11189 del 26/08/2019, ha precisato che il segnalante aveva nel corso degli anni, a partire dal 2006, fatto richiesta di alcuni provvedimenti che gli erano stati consegnati a mano. Successivamente aveva chiesto telematicamente un appuntamento senza poi presentarsi.

lnfine, nel 2019 il Segnalante chiedeva sempre in via telematica, a mezzo PEC, copia dei provvedimenti, per poi presentare presso la Questura in data 4.4.2019, (stessa data della segnalazione presentata all'ufficio del Difensore civico per il digitale) una istanza scritta volta ad ottenere copia dei provvedimenti emessi nel 2006 e nel 2010.

Il 4/5/2019 copia dei suddetti provvedimenti venivano consegnati nelle mani del segnalante.

La Questura precisa, altresì, che tutte le istanze e/o richieste inoltrate a mezzo posta elettronica erano prive della firma autografa e/o digitale.

Pertanto.sulla base delle informazioni fornite dalla Questura di Varese, non si ravvisano violazioni del CAD, in quanto l'istanza inviata a mezzo PEC dal segnalante non era stata sottoscritta nelle modalità

previste dall'art. 65, né si ravvisano violazioni in ambito di altre disposizioni relative all'ICT e si propone di ritenere la Segnalazione non fondata, con comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della medesima segnalazione, dandone notizia al Segnalante.

9 ottobre 2019 Massimo Macchia

AGID
Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Segnalazione: 40/2019 - Amministrazione segnalata: Questura di Varese - Qualificazione tematica: Comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione – Protocollo n. 4847 del 4/4/2019.

Gent.mo segnalante, si riporta quanto da Lei segnalato:

"Ho chiesto copia di quanto da loro prodotto nel 2006 e 2010, trattasi di pratiche amministrative, e mi hanno risposto via pec, molto tempo dopo la mia istanza e solo dopo averli sollecitati, invitandomi a presentarmi di persona in questura con la relativa istanza.".

Si premette che il difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Da quanto rappresentato, il segnalante lamenta, di non aver ricevuto copia di atti amministrativi relativi al 2006 e 2010 richiesti tramite istanza con la conseguente presunta violazione dell'art. 65 del CAD. Dall'esame preliminare della segnalazione, si è ritenuto necessario acquisire elementi istruttori al riguardo inviando una richiesta chiarimenti alla Questura di Varese e all'Ufficio per la transizione al digitale del Ministero dell'Interno. Di tale attività Le è stata inviata contestuale comunicazione.

La Questura di Varese ha precisato nella sua risposta, di averLe già consegnato a mano i provvedimenti richiesti e che tutte le istanze e/o richieste da Lei trasmesse a mezzo posta elettronica erano prive della firma autografa e/o digitale. Si rammenta che chiunque può trasmettere alla pubblica amministrazione in via telematica, a mezzo della propria personale PEC, istanze e dichiarazioni purchè queste ultime rispettino le previsioni dell'art. 65 CAD , dove tra l'altro si prevede che le istanze sono valide se sottoscritte digitalmente oppure analogicamente (in quest'ultimo caso il documento va scansionato e trasmesso in allegato al documento di identità).

Pertanto, si comunica che la Sua segnalazione è stata archiviata in quanto le istanze inviate a mezzo PEC non erano state sottoscritte nelle modalità previste dall'art. 65 CAD e, quindi, non si ravvisano violazioni al CAD o violazioni in ambito della normative ICT da parte dell'Amministrazione segnalata.

Cordiali saluti.